



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

VISTA la legge 21 dicembre 2001, n. 443, «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive»;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”, e in particolare la parte seconda, Titolo II “La valutazione ambientale strategica” e la parte seconda, Titolo III “La valutazione di impatto ambientale”;

VISTO il comma 1 dell'articolo 33 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come modificato dall'articolo 21 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, il quale prevede che le tariffe da applicare ai proponenti, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, così come sostituito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;



CORTE DEI CONTI



0000577-08/01/2018-SCCLA-Y30PREV-A



DECRETA

ART. 1

(Oggetto)

1. Ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come modificato dall'articolo 21 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, il presente decreto individua le tariffe da applicare ai proponenti, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS.

ART. 2

(Oneri economici per le procedure di VIA)

1. Gli oneri economici dovuti in relazione alle procedure di VIA, versati all'entrata del bilancio dello Stato dai soggetti proponenti i progetti, sono determinati come segue:
 - a) 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare per le procedure di VIA ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come sostituito dall'articolo 12 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104;
 - b) 0,25 per mille del valore dell'opera da realizzare e, comunque, nel limite massimo dell'importo di euro 10.000,00 per le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104;
 - c) 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare per le procedure di VIA di competenza statale nell'ambito del Provvedimento unico in materia ambientale ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 così come sostituito dall'articolo 16 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, ferme restando eventuali altre tariffe dovute per l'istruttoria da parte degli altri enti interessati al rilascio di autorizzazioni, intese, pareri, concerti, nulla osta o atti di assenso in materia ambientale, richieste dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio del progetto.



ART. 3

(Oneri economici per le procedure di valutazione ambientale strategica)

1. Gli oneri economici dovuti in relazione alle procedure di VAS, versati all'entrata del bilancio dello Stato dai soggetti proponenti i progetti, sono determinati come segue:
 - a) euro 15.000,00 per le procedure di VAS ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - b) euro 10.000,00 per le procedure di VAS ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora l'istanza di VAS sia stata preceduta da una procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativa allo stesso piano o programma;
 - c) euro 5.000,00 per le procedure di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 4

(Oneri economici per le procedure relative alle richieste di riesame dei provvedimenti)

1. Gli oneri economici dovuti in relazione alle richieste di riesame di provvedimenti già emanati, versati all'entrata del bilancio dello Stato dai soggetti proponenti i progetti, sono stabiliti nella misura:
 - a) del 25% di quanto già versato a titolo di 0,5 per mille per le procedure di VIA;
 - b) di euro 3.000,00 per le procedure di VAS.

ART. 5

(Modalità di versamento)

1. Le modalità di versamento degli oneri economici dovuti ai sensi del presente decreto sono disciplinate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottarsi entro 90 giorni dall'emanazione del presente decreto.
2. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1, si applicano le modalità di versamento degli oneri economici a carico dei proponenti per lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di VAS e di VIA di competenza statale emanate con Decreto del Direttore Generale della Direzione per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della tutela del

territorio e del mare n. 6 del 17 gennaio 2017, consultabile sul sito della Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (www.va.minambiente.it).

ART. 6

(Disciplina transitoria ed entrata in vigore)

1. Fino all'entrata in vigore del presente decreto, vige, per quanto applicabile, il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 25 ottobre 2016, n. 245, "Regolamento recante modalità di determinazione delle tariffe, da applicare ai proponenti, per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo relative ai procedimenti di valutazione ambientale previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".
2. Il presente decreto si applica alle istruttorie avviate dopo la sua entrata in vigore.
3. Gli oneri economici dovuti in relazione alle procedure di VIA per i progetti e le relative varianti di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, già avviate alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono determinati come segue:
 - a) 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare per le procedure di VIA, ai sensi degli articoli 182, 183, 184, 185 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
 - b) euro 25.000,00 per le procedure di verifica di ottemperanza, ai sensi dell'art. 185, commi 4 e 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
 - c) 0,25 per mille del valore dell'opera, determinato sulla base del progetto esecutivo presentato a corredo dell'istanza della prima fase di verifica di attuazione per le procedure di verifica di attuazione, ai sensi dell'art. 185, commi 6 e 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
 - d) l'importo di cui alla lettera c), suddiviso per le annualità previste dal cronoprogramma allegato al progetto esecutivo, determina la somma che dovrà essere versata entro il 30 gennaio di ogni anno. Per le opere per le quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, le verifiche di attuazione, per alcune delle annualità previste dal cronoprogramma allegato al progetto esecutivo, risultino già parzialmente effettuate, l'importo è dovuto in proporzione solo per



- le restanti annualità, o quota parte di esse, per le quali sono ancora da espletare le attività di verifica;
- e) gli oneri economici dovuti in relazione alle richieste di riesame di provvedimenti di VIA già emanati e relativi ai progetti di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono stabiliti nella misura del 25% di quanto già versato a titolo di 0,5 per mille.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE

Luca Felletti

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Giuseppe

REG. TO ALLA CORTE DEI CONTI
Add. 26/12/11-18
UFFICIO CONTROLLO ATTI MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI E DEL MINISTERO
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE
Reg. N. 65
L. C. INGLESE